



409/2025

Sent. n.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL LAZIO

In composizione monocratica, nella persona del Consigliere Pasquale FAVA, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. **80286** del registro di Segreteria, proposto da **XX**, nato in omissis il

omissis (C.f. omissis), residente a omissis (omissis)

in Via omissis n. omissis ed elettivamente domiciliato in Via Trinacria n. 23 (PA) presso lo studio dell'Avv. Claudio Fatta (C.F.: FTTCLD84P10G273E), del Foro di Palermo, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti, il quale dichiara di voler comunicazioni di rito all'indirizzo PEC: claudiofatta@pec.it

contro

l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (CF: 80078750587), con sede in Roma, via Ciriaco il Grande n. 21, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Filippo Mangiapane (codice fiscale: MNGFPP64T25F158Q, - p.e.c. avv.filippo.mangiapane@postacert.inps.gov.it) ed elettivamente domiciliato presso il Coordinamento Legale Regionale in Roma,

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Via Cesare Beccaria n.29.

per l'ottemperanza

della sentenza emessa dalla Corte dei conti – Sezione Giurisdizionale per il Lazio n. 546/2022 pubblicata mediante deposito in Segreteria il 5.08.2022.

Visto il decreto presidenziale del 5 marzo 2024, n. 283 di assegnazione del giudizio al Cons. Pasquale Fava.

Esaminati tutti gli atti del processo.

Uditi all'udienza del 16 settembre 2025 l'Avv. Alessandro Avagliano, in sostituzione dell'Avv. Claudio Fatta, per il ricorrente e l'Avv. Filippo Mangiapane per l'Inps.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con il ricorso in epigrafe, il Sig. XX ha agito per l'ottemperanza della Sentenza n. 546/2022 con la quale questa Corte, in accoglimento del ricorso teso al riconoscimento del diritto alla rideterminazione del proprio trattamento di quiescenza con applicazione con l'attribuzione dell'aliquota prevista dall'art. 54 del D.P.R. n.1092/1973, così provvedeva: *“accoglie parzialmente il ricorso, e per l'effetto, dichiara il diritto del ricorrente alla riliquidazione della pensione in godimento, in applicazione del principio di diritto di cui in parte motiva, e dell'aliquota ivi indicata. Sui maggiori ratei di pensione conseguentemente dovuti spettano gli interessi nella misura legale e la rivalutazione monetaria (quest'ultima limitatamente all'importo eventualmente eccedente quello dovuto per interessi),*

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

con decorrenza dalla data di scadenza di ciascun rateo e sino al pagamento;”.

Ha dedotto, quindi, che il richiamato provvedimento veniva ritualmente notificato a mezzo pec in data 29.09.2022, senza esito. Ha, quindi, invocato l’ottemperanza della pronuncia e concluso: *“disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, • accertare la violazione da parte della convenuta all’obbligo di conformarsi alla sentenza n.546 del 2022, emessa da questa Ill.ma Corte dei conti in data 13.07.2022 e depositata in cancelleria in pari data, notificata in data 05.08.2022. • conseguentemente, condannare controparte a porre in essere tutti gli atti e gli adempimenti necessari per dare esatta esecuzione alla richiamata sentenza, ordinando in particolare la riliquidazione della pensione dell’istante con applicazione dell’aliquota di rendimento di cui all’art.54 del D.P.R. n.1092/1973 nella misura del 2,445% annuo per la parte dell’assegno calcolata con il sistema retributivo, provvedendo altresì al pagamento delle somme dovute a titolo di arretrati per i maggiori ratei, dal giorno della decorrenza del trattamento previdenziale, importo che dovrà, inoltre, essere incrementato della maggior somma tra la rivalutazione monetaria su base annua secondo indici gli ISTAT e gli interessi legali dalla data del fatto sino a quella della pubblicazione della presente sentenza, e ancora degli interessi legali da quest’ultima data sino all’effettivo. Il tutto come stabilito nella sentenza in questione; • assegnare a*

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

controparte il termine di giorni 60 o il diverso termine, anche minore, per l'effettiva integrale esecuzione del dispositivo della sentenza; • nominare fin d'ora un commissario ad acta per provvedere su quanto richiesto per l'ipotesi che controparte non ottemperi entro il termine che verrà indicato; • sempre in caso di mancata esecuzione della sentenza entro il termine che sarà indicato dalla Corte, accordare al ricorrente una penalità di mora pari ad Euro 50,00 al giorno per l'eventualità di un ulteriore ritardo della Pubblica Amministrazione. • condannare controparte, inadempiente, ex art.91 c.p.c., alla refusione delle spese di lite del presente giudizio con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario e, in via equitativa, ex art.96, co. 3 c.p.c., al pagamento di una ulteriore somma a favore del ricorrente,".

2. Con memoria del 10 gennaio 2025 si è costituito in giudizio l'Istituto previdenziale contestando l'avvenuto decorso del termine di 120 giorni decorrente dalla notifica del titolo esecutivo (D.L. 669/1996) atteso che controparte non ha provveduto a notificare la pronuncia munita di formula esecutiva e che, peraltro, il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, che ha previsto che l'apposizione della formula esecutiva non sia più condizione per l'inizio dell'esecuzione, trova applicazione in relazione ai soli titoli notificati dopo il 28 febbraio 2023. Ha altresì dedotto che il ricorrente risulta cessato dal servizio in data 27 settembre 2000, e pertanto in data

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

antecedente al subentro dell'Inps al Ministero della Difesa nella liquidazione delle pensioni del personale della Marina Militare (quel era il ricorrente), avvenuto con riferimento ai dipendenti cessati a far data dal 1° gennaio 2010 (cfr. circolare Inpdap n. 21/2009) sicché l'Istituto opera nella fattispecie come mero ordinatore secondario di spesa. Ha, infine, rappresentato di avere avviato tutte le procedure di propria pertinenza per dare corretta ed integrale esecuzione alla sentenza non ancora definita in ragione di difficoltà insorte nella gestione della posizione del ricorrente (che è stata oggetto di ripetuti trasferimenti di Sede in ragione del fatto che il medesimo risiedeva all'estero (in Tunisia) poi rientrava in Italia, poi di nuovo all'estero, e poi di nuovo in Italia dal 20 settembre 2022). Ha quindi concluso invocando un breve rinvio per consentire all'Istituto di completare le procedure di esecuzione del provvedimento oggetto del giudizio e procedere ad una successiva declaratoria di cessazione della materia del contendere.

3. All'udienza di trattazione del 21.01.2025, i procuratori delle parti hanno congiuntamente dato atto dell'avvenuta emissione del necessario Decreto ministeriale al fine della liquidazione delle spettanze in favore del ricorrente e chiesto, all'esito, il rinvio della trattazione del giudizio.

4. Con provvedimento a verbale è stato, quindi, disposto il rinvio del giudizio all'udienza di trattazione del 26.06.2025 poi differita

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

all'odierna udienza.

5. Con atto depositato in data 16 aprile 2025 l'Istituto previdenziale ha asseverato l'avvenuta liquidazione delle somme e dei relativi accessori ed arretrati (cfr. dettagli somme erogate e cedolino pensione aprile 2025 allegati alla nota INPS del 16.04.2025).

4. All'udienza del 16 settembre 2025 il procuratore del ricorrente ha concluso per la cessazione della materia del contendere con il favore delle spese. La difesa dell'Istituto resistente ha aderito alla cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Va rammentato che l'oggetto del giudizio di ottemperanza consiste nella verifica dell'esatto adempimento, da parte dell'Amministrazione, del giudicato in modo da consentire il concreto conseguimento dell'utilità o del bene della vita riconosciuto alla parte in sede di cognizione (Sez. III° nn. 266/2010, 50/2012 e 356/2014).

Presupposto del giudizio di ottemperanza è, quindi, l'inadempimento, anche parziale dell'Amministrazione all'obbligo di conformarsi alla sentenza a fronte dell'esistenza di un giudicato, *recte* dell'indicazione di un obbligo statuito, circostanza che esclude qualsiasi ulteriore accertamento e limita l'ottemperanza esclusivamente a tale obbligo.

Oggetto del presente giudizio è l'adempimento della pronuncia

emessa da questa Sezione giurisdizionale, in funzione di Giudice unico delle pensioni n. 546/2022 con la quale è stato riconosciuto il diritto del ricorrente al ricalcolo del trattamento in godimento ex art. 54 del D.P.R. n. 1092/1973, con applicazione del coefficiente del 2,44% per ogni anno utile.

La difesa dell'INPS ha ritualmente asseverato l'integrale adempimento della pronuncia oggetto di ottemperanza motivando le ragioni del ritardo.

Deve pertanto essere dichiarata la intervenuta cessazione della materia del contendere in linea con le finalità e peculiarità del giudizio di ottemperanza.

3. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in complessivi €. 1.500,00 con distrazione in favore dell'Avvocato della parte ricorrente dichiaratosi antistatario.

P.Q.M.

La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per il Lazio, definitivamente pronunciando, dichiara la cessazione della materia del contendere.

Condanna l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale alla refusione delle spese di lite quantificate in complessivi € 1.500,00 da distrarsi in favore del procuratore della parte ricorrente dichiaratosi antistatario.

Così deciso nella camera di consiglio del 16 settembre 2025.

Il Giudice

Cons. Pasquale Fava

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 dispone che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 dell'art. 52.

Il Giudice Unico
Cons. Pasquale Fava

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

In esecuzione del provvedimento del Giudice Unico ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente.

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 18.09.2025
per il Dirigente
F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA



ALESSANDRO
VINICOLA
CORTE DEI CONTI
18.09.2025 17:25:15
GMT+02:00